



COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER IL TRANSITO
SULLE STRADE AGRO-SILVO-
PASTORALI

★ Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25/11/2008

Publicato all'Albo Pretorio dal 26/11/2008 al 11/12/2008

Ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Ai sensi dell'articolo 62 del vigente statuto comunale, dopo l'esecutività della delibera dal 11/12/2008 al 27/12/2008

★ Modificato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 20.05.2010.

Ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Ai sensi dell'articolo 62 del vigente statuto comunale, dopo l'esecutività della delibera dal 28.05.2010 al 12.06.2010.

★ Modificato con Deliberazione Consiliare n. 36 del 16.09.2010

Ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Ai sensi dell'articolo 62 del vigente statuto comunale, dopo l'esecutività della delibera dal _____ al _____

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica o di proprietà privata ma dichiarate di "pubblica utilità" o, comunque soggette a pubblico transito, situate nel Comune di **Cerete**, socio del Consorzio Forestale Presolana.

Le strade oggetto del presente regolamento hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono chiuse, salvo permesso rilasciato dal Comune, al traffico dei veicoli a motore, come definiti dall'art. 47, 2 comma, e dall'art. 54 del Codice della Strada approvato con D.lgs n. 285/1992 e s.m.i.;
- b) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non poterle rendere idonee al traffico ordinario;
- c) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;

Le norme contenute nel presente regolamento sono applicate alle strade agro-silvo-pastorali esistenti di cui all'allegato elenco "A" e alle strade in progetto di cui all'allegato elenco "B", nel caso di loro realizzazione, come descritte nel Piano della viabilità agro-silvo-pastorale adottato dalla Comunità Montana Valle Seriana Superiore.

Le strade elencate nel presente regolamento, di cui all'allegato "A" e "B", sono dichiarate di pubblica utilità.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di veicoli motorizzati sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada.

Art. 2

Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è il Comune di Cerete, il quale può avvalersi della collaborazione da parte del CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA.

Art. 3

Segnaletica di chiusura

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante i limiti di transitabilità, la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Comune.

Art. 4

Chiusura con barriera

Le strade agro-silvo-pastorali possono essere chiuse con idonea barriera e munita di chiave.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5

Ordinanza di chiusura.

Il Comune di **Cerete**, anche su segnalazione del CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, lavori, ecc, dovrà tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6

Domanda al transito

La domanda di permesso al transito deve essere presentata al Comune di **Cerete**, per relativo ambito territoriale.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso e il numero della targa, marca e modello dei mezzi.

Art. 7

Rilascio del permesso al transito

Il permesso viene rilasciato dal Comune di **Cerete** entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito stampato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso abilita la conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati.

Il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) numero della targa, marca e modello dei mezzi autorizzati;
- b) periodo di validità;

c) percorso interessato come da Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale adottato dalla Comunità Montana Valle Seriana.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni, individuate nell'elenco allegato "C", il permesso, sentito il parere favorevole degli Enti interessati, è rilasciato dal Comune interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Art. 8

Titolari del permesso al transito

Il Comune di **Cerete** rilascerà i permessi di transito alle seguenti categorie di utenti:

- A1) proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e loro parenti e affini di 1° grado;
- A2) residenti nel Comune di **Cerete** limitatamente a permessi giornalieri;
- A3) non residenti nel Comune di **Cerete** limitatamente a permessi giornalieri in numero non superiore a 5 unità giornaliere su tutto il territorio comunale;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso e vagante debitamente documentate e autorizzate;
- B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta funghi, accompagnati da specifico e regolare permesso di raccolta;
- B5) proprietari e caricatori di bestiame in alpeggio;
- C1) ditte edili o agro-forestali e di trasporto che hanno specifiche attività economiche sul territorio servito dalla strada;
- C2) liberi professionisti che hanno esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio;
- D1) soggetti privati e pubblici che hanno esigenze particolari, fra cui quelle didattiche, di censimento della fauna selvatica, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;
- D2) soggetti disabili anche accompagnati;
- E1) soggetti privati o pubblici che hanno esigenze logistiche legate all'effettuazione e svolgimento di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo

o per l'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

I permessi di transito potranno essere rilasciati gratuitamente o previa pagamento di una tariffa. L'eventuale tariffario, con le relative categorie interessate, dovrà essere approvato con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 9

Registro permessi

Il Comune di **Cerete** provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed eventuale importo incassato.

Art. 10

Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade agro-silvo-pastorali oggetto del presente regolamento, potranno circolare, soltanto i veicoli:

- autoveicoli,
- ciclomotori,
- motoveicoli tipo trial,
- mezzi agricoli
- motoveicoli solo per esigenze indicate all'art. 8 – E1,

che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità della strada, siano in regola con la vigente normativa amministrativa prevista per la circolazione sulle strade regolate dal Codice della Strada e di sicurezza in materia di circolazione stradale e siano coperti da idonea polizza assicurativa.

Art. 11

Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, salvo diversa determinazione comunale, si fa riferimento alle classi di transitabilità di cui alla D.G.R. 8/8/2003 n. 7/14016 Direttiva Regionale relativa alla viabilità locale e di servizio all'attività agro-silvo-pastorale.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico (q) ammissibile		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F.stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5*	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 cv	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

*comprensivo di banchina di 0,5 m

È fatto divieto il trasporto a strascico sulle strade agro-silvo-pastorali.

È vietato il transito sulle strade agro-silvo-pastorali nel caso di particolari condizioni meteorologiche avverse e/o nel caso di presenza sulle strade di neve o ghiaccio, tale divieto è imposto anche a coloro in possesso di regolare autorizzazione di cui al precedente art. 7.

Art. 12

Deroghe ai limiti di peso

In casi specifici debitamente motivati, il Comune di **Cerete** potrà autorizzare una deroga ai limiti di peso di cui al precedente art. 11, prevedendo la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 16.

Art. 13

Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Seriana, del Comune di **Cerete**, nonché del Consorzio Forestale Presolana e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- i veicoli di proprietà della Forza Pubblica, dei Carabinieri, della Polizia Giudiziaria, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie volontarie ittico-venatorie provinciali e delle Guardie Ecologiche Volontarie;

Art. 14

Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune di **Cerete** è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61 della L.R. 05/12/2008, n. 31.

Il Comune di **Cerete**, in caso di comprovata e ripetuta infrazione nel periodo di validità del permesso da parte di soggetti autorizzati, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Art. 15

Periodo di validità dei permessi

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

Nel caso specifico della categoria d'utenza lettera C1) dell'art. 8, in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili, il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 16

Polizza fidejussoria

Il Comune potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art 17

Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni, l'atto di concessione alla libera circolazione sarà emesso dal Comune interessato dalla manifestazione previo parere favorevole degli altri Comuni interessati.

Art 18

Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune di **Cerete** mediante una specifica convenzione con gli organizzatori.

In tale atto, si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, l'eventuale sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 19

Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, tutti quelli di cui all'art. 61 della L.R. n. 31/2008 ed altri soggetti indicati dal Comune sono incaricati della vigilanza sull'attuazione del presente regolamento.

Art. 20

Danni

Tutti i titolari dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento devono adottare le cautele del caso, e, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni procurati a loro stessi, a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 21

Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Comune. A tale scopo il Comune di **Cerete** potrà utilizzare gli eventuali proventi derivanti dal rilascio dei permessi, al netto delle spese di gestione del presente regolamento.

Art. 22

Classificazione

Ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso l'ufficio segreteria del Comune.